

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE
DI AREE VERDI DEL COMUNE DI SANTO
STEFANO DEL SOLE**

Approvato con deliberazione di C. C. n. 21 del 20.6.2019

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Oggetto e disciplina

Articolo 3 - Aree ammesse

Articolo 4 - Soggetti ammessi

Articolo 5 - Interventi ammessi

Articolo 6 - Richiesta di adozione

Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

Articolo 8 - Concorso dell'Amministrazione Comunale

Articolo 9 - Durata e rilascio autorizzazione di adozione

Articolo 10 - Responsabilità e divieti

Articolo 11 - Contenzioso

Articolo 12 – Rinvio

Articolo 13 – Pubblicità del Regolamento

Articolo 14 – Entrata in vigore

Allegato 1 - Richiesta di adozione

Allegato 2 - Convenzione di adozione

ART. 1 FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende disciplinare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti).
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di :
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ART. 2 OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.

ART. 3 AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione, per aree a verde pubblico si intendono:
 - aree attrezzate;
 - aree di rotatorie e/o aiuole spartitraffico stradali;
 - aree e aiuole;
 - aree verdi generiche.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente potranno essere affidati in adozione a:
 - a) cittadini singoli;

- b) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
 - c) organizzazioni di volontariato;
 - d) parrocchie, enti religiosi;
 - e) scuole presenti sul territorio e/o condomini
 - f) soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al comma precedente, lettere b), c), d), e), f) per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente, che sarà l'unico interlocutore del Comune per detto affidamento.

ART. 5

INTERVENTI AMMESSI

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere :
 - a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e relativo conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, fornitura e piantumazione di fiori, alberi, arbusti e siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione, da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
 - b) la manutenzione con miglorie, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
2. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.
3. Il soggetto proponente l'adozione con la presentazione della richiesta e la successiva sottoscrizione della convenzione, assume tutti gli obblighi relativi ad eventuali infortuni occorsi ai soggetti che svolgono, per conto di esso, le attività di cui al precedente comma 1, nonché per eventuali danni a terzi per le attività svolte.

ART. 6

RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio Patrimonio del Comune, in relazione all'ubicazione dell'area, secondo lo schema denominato "Richiesta di adozione", allegata al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione, nei casi previsti all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f).
2. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione;
 - b) se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione con miglorie, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - proposta di riconversione dell'area verde redatta dal soggetto adottante, con la specificazione delle essenze arboree e floreali da mettere a dimora;

- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi d'attuazione.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio del Comune, verificata l'istanza e la documentazione a corredo della medesima, procede alla stipula di una convenzione fra soggetto adottante ed il Comune, secondo lo schema denominato "convenzione di adozione" riportato in allegato al presente Regolamento.

6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto del presente Regolamento.

8. Gli interventi proposti devono rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita l'area e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ART. 7

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area e/o lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni richiesta variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere sottoposta all'Ufficio Patrimonio comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.

3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza.

4. È a carico del soggetto adottante il mantenimento dell'area verde. Con la sottoscrizione della convenzione il soggetto adottante si impegna formalmente alla manutenzione dell'area verde, con la massima diligenza.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dagli strumenti e dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

7. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Patrimonio, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Patrimonio, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, dovranno essere rimosse a cura e spese del soggetto adottante.

11. Tutti gli oneri sono a carico dell'assegnatario.

ART. 8

CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ART. 9

DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi e spazi pubblici non può superare 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta all'Ufficio Patrimonio comunale e rilasciata attraverso stipula di una nuova convenzione.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione di adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Patrimonio comunale.

4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

5. Il soggetto adottante sottoscrittore, della convenzione, ha la facoltà di posizionare nell'area verde (aiuola/fioriera) un cartello che informi chi cura la manutenzione della medesima area. Tale cartello potrà rimanere posizionato per tutta la durata della convenzione. Il cartello avrà tipologia e dimensioni in rapporto all'ampiezza dell'area interessata e nell'ambito delle dimensioni come riportate nell'allegata convenzione.

ART. 10

RESPONSABILITÀ E DIVIETI

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla convenzione.
2. È fatto divieto di utilizzare l'area pubblica concessa a fini pubblicitari e di sponsorizzazione in qualsiasi forma compreso il posizionamento di cartellonistica ad eccezione del cartello riportante la dicitura "*Area curata da*".

ART. 11

CONTENZIOSO

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione è competente il Foro di Avellino.

ART. 12

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 13

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, e nella Sezione Amministrazione trasparente.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale all'Albo Pretorio *on line* della deliberazione di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in materia precedentemente approvata ed in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

RICHIESTA DI ADOZIONE
in carta semplice

Al Responsabile
dell'Ufficio Patrimonio
del Comune di
Santo Stefano del Sole
Via Colacurcio 54
83050 – Santo Stefano del Sole
(Avellino)

Oggetto: RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Il sottoscritto.....
nato a Prov., il.....,
residente in
.....Prov.....,Via.....
.....,n. - Codice Fiscale /Partita IVA
.....

In Qualità di referente del
Gruppo/Associazione/Circolo/Comitato/Parrocchia/scuola.....
..... in proprio

CHIEDE

l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza
dell'estensione di mq circa per il periodo di anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione della convenzione di adozione per interventi di :

- Manutenzione ordinaria
- Riconversione e manutenzione

A tal fine

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del
Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Santo Stefano del Sole
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.del

SI IMPEGNA A

- rispettare il Regolamento già citato;
- rispettare le norme contenute nella convenzione;
- rispettare le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'Ufficio Patrimonio del Comune;
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento dell'area ed a rispondere, esonerando espressamente il Comune, per eventuali danni a persone e cose nel periodo dell'affidamento dell'area.

Si allega la documentazione prevista dall'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Santo Stefano del Sole e, specificatamente :

Santo Stefano del Sole, li

Firma

.....

Il sottoscrittoautorizza il trattamento dei dati personali nell'ambito della
procedura per la quale sono resi ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del Regolamento
UE 2016/679.
Santo Stefano del Sole, li

Firma

.....

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE E IL SIG..... (gruppo associazione – ditta) PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA SITA IN VIA.....

L'anno, il giorno del mese di, nella sede Comunale, sita in Santo Stefano del Sole alla Via Colacurcio n. 54,

tra

Il Comune di Santo Stefano del Sole, rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio nato a il , domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Patrimonio in forza del Decreto del Sindaco numero del e in esecuzione del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Santo Stefano del Sole, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , e

l'Associazione/Organizzazione/Operatore (di seguito "soggetto adottante") denominata/o C.F. con sede in alla Via tel. e-mail nella persona di legale rappresentante (in caso di Associazione /Organizzazione) nato/a il , residente nel Comune di Via C.F. /P. I.V.A. tel. cell. e-mail

e

il CITTADINO SINGOLO (di seguito "soggetto adottante") nato/a il , residente nel Comune di Via C.F. tel. cell. e-mail

PREMESSO:

- che il Comune di Santo Stefano del Sole riconosce l'importante valore del lavoro svolto dai privati cittadini che a titolo volontario si rendono disponibili per la gestione e la cura del patrimonio ambientale del Comune;
- che è volontà del Comune realizzare interventi di riqualificazione del verde comunale e del verde di corredo a sedi viarie;
- che per il raggiungimento del predetto fine il Comune intende promuovere anche la partecipazione di organizzazioni, associazioni, società e privati cittadini interessati a partecipare attraverso forme di "adozione" di aree verdi pubbliche;
- che il soggetto adottante in data ha presentato all'Ufficio Patrimonio del Comune di Santo Stefano del Sole la richiesta di adozione della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza estensione di mq circa per il periodo di anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione e nel rispetto delle

condizioni stabilite dal Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Sanot Stefano del Sole

- che con Deliberazione di Consiglio comunale n.del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema della presente convenzione;

- che è volontà delle parti disciplinare, con la sottoscrizione della presente convenzione, i rapporti in ordine all'adozione della suddetta area a verde pubblico;

TUTTO CIÓPREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite e generalizzate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituisce oggetto della presente convenzione la manutenzione ordinaria/manutenzione con migliorie, come meglio specificato ai successivi punti, dell'area verde (aiuola/fioriera) sita in Via ed individuata nella planimetria allegata.

ART. 2

Il Sig., (in qualità di) si impegna, utilizzando attrezzature proprie, ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria di cui all'art. 1 dell'area verde (aiuola/fioriera) sopra citata, e più precisamente:

- estirpazione erbacce, pulizia da carta, bottiglie, sigarette, fazzoletti ecc;
- taglio del manto erboso ove presente ogni qualvolta se ne rende necessario in modo tale che lo stesso non ecceda l'altezza di cm 15, con particolare attenzione al controllo e all'estirpazione de..... ;
- innaffiatura periodica dell'aiuola/fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva;
- potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti secondo le indicazioni fornite dall'ufficio patrimonio comunale;
- Altro

ART.3

Il Comune di Santo Stefano del Sole consegna al soggetto adottante l'area verde (aiuola/fioriera), nello stato di fatto in cui essa si trova e come risulta da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART.4

La durata della presente concessione è stabilita in anni () dalla sua sottoscrizione. Il soggetto adottante ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione. Il Comune si riserva, a sua volta, la facoltà di revoca della convenzione, qualora il Sig. non si attenga a quanto previsto dalla presente Convenzione e/o per prevalenti motivi di interesse pubblico sopravvenuti, senza che gli sia riconosciuta alcuna indennità.

ART.5

L'amministrazione Comunale individua nell'area territorio il settore a cui fare riferimento per ogni segnalazione relativa alla gestione all'area in oggetto e per ottenere indicazioni in merito alla gestione dell'area verde (aiuola/fioriera).

ART. 6

Il Sig. (il gruppo – l'Associazione – la società) sottoscrittore della presente convenzione ha la facoltà di posizionare nell'area verde (aiuola/fioriera) un cartello che informi chi cura la manutenzione della medesima area. Tale cartello potrà rimanere posizionato per tutta la durata della convenzione. Il cartello potrà riportare soltanto la scritta "Area curata da", avrà forma rettangolare e dimensioni max 50 x 30.

ART. 7

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Santo Stefano del Sole

Per il soggetto adottante